

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 3
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	» 6
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 7
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 10
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 14
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 15
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 18
<i>In sede referente</i>	» 21
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 21
<i>In sede referente</i>	» 22
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 22
CONVOCAZIONI	» 23

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 10,45. —
Presidenza del Presidente RESTIVO.

In apertura di seduta la Commissione incarica il Presidente Restivo di far pervenire al deputato Jacometti e al senatore Ferretti, ammalati, i più fervidi auguri di rapida guarigione.

In rapporto alla visita effettuata ieri dalla Commissione agli impianti tecnici della RAI-TV, il senatore Angelilli, a cui si associano gli altri componenti la Commissione, esprime il suo apprezzamento.

Dopo interventi del Presidente Restivo, dei deputati Lajolo, Savio Emanuela, Piccoli e Nannuzzi e dei senatori Valenzi, Monni e Vidali, la Commissione delibera di esaminare, sulla base dell'andamento di « Tribuna Politica 1965 », l'impostazione da dare alle relative trasmissioni per il prossimo anno.

La Commissione rileva, inoltre, l'opportunità che il tema dell'indennità parlamentare sia chiarito nei suoi reali termini attraverso la Radio e la Televisione.

Infine, dopo un breve intervento del deputato Nannuzzi, la Commissione decide di discutere in una prossima seduta i problemi relativi alle trasmissioni politiche a carattere informativo, sentendo in proposito il Direttore generale della RAI-TV dottor Bernabei.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII) Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 10,45. —
Presidenza del Presidente ZANIBELLI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile, Riccio e per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del " Fondo assistenza sociale lavoratori portuali " » (721).

Le Commissioni riprendono la discussione dell'articolo 8 del disegno di legge, inteso a mantenere i compiti istitutivi delle Casse mutue di malattia di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia in attesa della disciplina organica dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, e sul quale nella precedente seduta era stato presentato un emendamento soppressivo del deputato Cocco Maria e un emendamento aggiuntivo concernente l'ufficio autonomo per la previdenza dei lavoratori del porto di Genova.

Il deputato D'Alema si esprime favorevolmente al mantenimento del testo e all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo, ritenendo che solo in una prospettiva futura si possa arrivare ad una più vasta mutualità.

Il deputato Scalia illustra un suo emendamento inteso a precisare per le compagnie portuali su indicate l'obbligo contributivo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'I.N.A.M., e salva l'autonomia delle rispettive Casse per l'erogazione di prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio, prevedere per questo ultimo l'utilizzazione delle Casse medesime in base a convenzione regolatrice dei rapporti tra di esse e l'I.N.A.M.

Il deputato Cocco Maria aderisce a tale emendamento, al quale sono anche favorevoli il Relatore Bianchi Fortunato e il deputato Borra. Il deputato Giachini insiste per il mantenimento del testo del disegno di legge. I deputati Macchiavelli, D'Alema e Golinelli ritengono necessaria un'attenta valutazione del testo sostitutivo. Il Relatore De Capua si dichiara favorevole al principio dell'emendamento, salvo ulteriore valutazione.

Il Sottosegretario di Stato Riccio osserva che il testo sostitutivo si allontana da quelle che sono le finalità del disegno di legge, inteso a dare assetto giuridico al Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, senza innovare nella situazione esistente.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea fa presente che il Ministero del lavoro è favorevole all'attuazione del principio della solidarietà generale, con il massimo favore per i trattamenti integrativi.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi il seguito della discussione a venerdì mattina,

con l'intesa che nel frattempo si procederà in sede più ristretta all'ulteriore valutazione dell'emendamento Scalia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato ai trasporti, Mannironi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2269).

Dopo interventi dei deputati Armato, che invoca la sistemazione nei ruoli del Ministero della difesa del personale attualmente in servizio negli aeroporti e addetto alla manutenzione (a tal proposito presenta un ordine del giorno), Nannuzzi, che richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di non autorizzare il Governo ad assunzioni temporanee, che, inevitabilmente, si trasformano in assunzioni permanenti, su proposta del Sottosegretario Mannironi, la Commissione rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

MUSSA IVALDI ed altri: « Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 settembre 1961, n. 1255 » (1952).

Il Relatore Belci illustra il provvedimento che eleva al quarantesimo anno il limite di età per la partecipazione ai concorsi per i ruoli tecnici previsti dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

I deputati Nannuzzi e Armato, pur dichiarandosi favorevoli al testo della proposta di legge, esprimono perplessità sulla opportunità di procedere con leggi che interessano particolari settori del pubblico impiego.

La Commissione approva gli articoli della proposta di legge senza modificazioni.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965. ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sui licenziamenti individuali »
(2452) (*Parere alla IV e alla XIII Commissione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il deputato Spagnoli, in relazione agli articoli 7 e 8 manifesta perplessità di ordine costituzionale, in quanto le procedure di impugnativa dei licenziamenti previsti creano condizioni di disparità tra lavoratori a seconda della iscrizione o meno ai sindacati, a seconda, cioè, della obbligatorietà o meno del rispetto dei contratti collettivi: a suo avviso, infatti, i lavoratori non iscritti hanno costante garanzia di una procedura e di un giudizio obiettivo.

Dopo essersi dichiarato convinto della incostituzionalità dell'articolo 10, così come formulato sia nel primo che nel secondo comma, poiché l'indennità di licenziamento costituisce un diritto, che non può essere condizionato né alla dimensione dell'azienda né alla causa di licenziamento, esprime parere nettamente contrario all'articolo 12, che limita l'applicabilità della legge ai dipendenti di aziende con più di 35 lavoratori, creando chiara violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione.

Il deputato Bressani afferma che non si può dubitare della costituzionalità degli articoli 7 e 8, poiché, a suo avviso, la differenza di trattamento in materia di impugnativa deriva dall'esercizio del diritto di libertà di associazione sindacale, garantito dalla Costituzione, che prevede come fondamentale diritto anche l'autonomia contrattuale sindacale, che del contenuto degli articoli costituisce il vero presupposto.

Dichiaratosi d'accordo con il Relatore Di Primio, sulla necessità costituzionale di prevedere l'indennità di licenziamento anche per i lavoratori di aziende con meno di 35 dipendenti, contesta la pretesa di incostituzionalità dell'articolo 12, poiché la norma ivi prevista si fonda su un diverso apprezzamento delle aziende a seconda delle capacità tecniche-economiche, ed è incontestabile che a diversità di situazione debba corrispondere diversa disciplina normativa.

Il deputato Almirante, invece, ritiene che l'articolo 12 sia da ritenersi incostituzionale in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

Il Relatore Di Primio, riassunti i termini della discussione, si dichiara favorevole alla costituzionalità del disegno di legge, tranne per quanto riguarda il contenuto degli articoli 4 e 10, che ritiene debba essere esteso anche ai dipendenti da aziende con meno di 35 lavoratori.

La Commissione rinvia la determinazione conclusiva del parere ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

TANTALO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1392).

Il Relatore Bressani presenta un nuovo testo della proposta di legge, che la Commissione delibera di trasmettere alla V Commissione per il parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

FINOCCHIARO: « Modifica all'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativo alle riduzioni, *una tantum*, sull'anzianità di servizio per le promozioni del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione » (2329).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 9,40. —
Presidenza del Presidente SCALFARO. — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona.

Il Presidente dà lettura di una dichiarazione da lui resa alla stampa, anche se a titolo personale, ma direttamente collegata alla discussione e alle decisioni prese dalla II Commissione nell'ultima seduta sulla proposta di legge Bozzi ed altri: « Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici » (1445).

Avverte che tale comunicazione è motivata da ragioni di correttezza verso i componenti della Commissione che non ne avessero avuta notizia e che verrà inserita nel verbale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (1920-B).

Il Relatore Gagliardi, dopo aver ricordato l'iter del provvedimento, illustra le modifiche apportate dal Senato, per la maggior parte di carattere formale, soffermandosi in modo particolare sul nuovo testo dell'articolo 5. A suo avviso tale nuovo testo rappresenta una più approfondita precisazione al fine di evitare ogni pericolo di adozione di criteri discriminatori e al fine di raggiungere l'obiettivo di evitare ogni possibile sfruttamento di opere deteriori al fine di speculazioni commerciali.

Dopo essersi soffermato sulle modificazioni apportate agli articoli 12 e 13 (viene ridotto da tre a due anni il periodo nel quale il cortometraggio ammesso ai benefici di legge con la precedente legislazione, può essere confutato dall'esercente ai fini del rispetto dell'obbligo della programmazione obbligatoria; si limita inoltre, per quanto concerne i cortometraggi della precedente legge la corresponsione dello abbuono ad un solo anno dopo l'entrata in vigore del disegno di legge, al fine di evitare la possibilità della creazione di un monopolio nella distribuzione dei vecchi cortometraggi), pone in evidenza quanto dispone l'articolo 14 in merito all'attribuzione ad una pellicola della qualifica dei film di attualità secondo requisiti precedentemente previsti (un film dichiarato pubblicitario non potrà essere considerato di attualità).

In modo particolare passa quindi ad esaminare quanto dispone l'articolo 27 (si è preferito mettere un limite che corrisponde al mutuo da accendere anziché al contributo sugli interessi da erogare; si è preferito inoltre stabilire che l'accertamento del costo dei film viene già fatto allorché si concede il mutuo e non ha quindi pertanto alcuna importanza quando si concedono i contributi sugli interessi derivanti da un mutuo precedente); quanto dispongono l'articolo 30 (il testo approvato dalla Camera è stato modificato per chiarirne meglio il significato ed evitare possibilità di contestazione con l'ufficio del registro) e l'articolo 31 (l'aggiunta è stata effettuata in relazione all'esigenza di fornire i capoluoghi di provincia di una sala sufficientemente grande). Dopo aver considerato quanto stabilisce l'articolo 33, secondo il quale si affida il compito delle verifiche delle sale cinematografiche ad una Commissione più ristretta che consenta uno svolgimento più sollecito delle pratiche fa rilevare che i due commi aggiuntivi al te-

sio dell'articolo 39, approvato dalla Camera, tendono a chiarire una questione che nella applicazione pratica aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni.

Rileva quindi che i tre emendamenti apportati all'articolo 40, approvato dalla Camera, tendono a tutelare il pubblico al quale spesso si propinano, specie nei periodi estivi, vecchi film facendoli passare per nuovi ed in alcuni casi cambiando abusivamente il titolo anche per pellicole che negli anni precedenti avevano circolato ed incassato moltissimo. A suo avviso si è ritenuto opportuno lasciare una possibilità di autorizzazione al cambio di titolo nei casi eccezionali quali possono essere dati da film che hanno circolato pochissimo e per i quali i distributori cerchino di trovare un titolo che a loro sembri costituire un richiamo commerciale per il pubblico.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate all'articolo 43: 1) è stato abolito il primo comma del testo approvato dalla Camera con il quale si stabiliva che la Cineteca continuerà ad operare nell'ambito del Centro sperimentale. La norma appare del tutto superflua perché evidentemente le norme si giustificano quando apportano variazioni alla situazione preesistente non quando la situazione resta inalterata; 2) l'obbligo del deposito di una copia presso la Cineteca nazionale è limitato soltanto ai film che abbiano la nazionalità italiana; infatti scopo di queste norme è quello di conservare il patrimonio filmografico nazionale nella presunzione che ciascuna nazione conservi il proprio; con appropriati scambi la Cineteca nazionale potrà poi nel corso della sua attività venire in possesso di quei film stranieri che siano di particolare interesse culturale; 3) è stato aggiunto un comma con il quale si precisa che per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità il produttore dovrà consegnare anche un controtipo del negativo; si ritiene infatti opportuno per questi film, che saranno quelli migliori ogni anno della produzione nazionale, si debba conservare anche il negativo dal quale poter stampare altre copie che si rendono necessarie per l'attività culturale della Cineteca stessa.

Quanto all'articolo 44, il Relatore osserva che la modifica è stata apportata per chiarire che i circoli del cinema possono proiettare anche film non muniti dei visti di censura ma non quei film che siano stati presentati in censura e bocciati. Esamina quindi brevemente le modifiche apportate agli articoli 44, 45, 46 (si è ritenuto più opportuno che i mem-

bri supplenti del Comitato siano soltanto 1 per ciascun membro effettivo anziché due per poter meglio concentrare le responsabilità), 57 (la modifica è di ordine tecnico e si è resa opportuna per il ritardo con cui viene approvato il disegno di legge) e 60 (è stato accolto un rilievo della Commissione Bilancio del Senato relativo ad un errore di calcolo nella determinazione degli oneri previsti dalla legge per il corrente esercizio finanziario), il Relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento perché al di sopra di ogni interesse di parte occorre dare una legge al cinema e il provvedimento in esame costituisce senza dubbio un notevole passo avanti in questo settore.

Il deputato Alatri mette in rilievo il fatto che il disegno di legge in esame ha subito una vicenda paradossale. Proprio l'opposizione, che non condivideva l'impostazione del provvedimento, ha fatto il possibile per abbreviare l'*iter* del disegno di legge subendo una continua pressione del tutto gratuita che ha l'aspetto di un ricatto: non è lecito infatti gabellare per mancanza di sollecitudine una eventuale opposizione data ad una riforma proposta dal Governo. Pur ammettendo che il disegno di legge per certi aspetti anche importanti è migliore della legislazione vigente, tuttavia osserva che il meccanismo così criticato della legislazione vigente viene mantenuto in piedi nelle sue grandi linee. A suo avviso la formulazione del disegno di legge, se confrontata con quella attuale, appare peggiorata. Basti considerare quanto dispone l'articolo 5 per accorgersi di una pericolosa proliferazione di sedi censorie.

Dopo aver quindi fatto riferimento alla posizione assunta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo nei confronti dell'emendamento presentato all'articolo 5 dall'onorevole Zaccagnini, tiene a riaffermare la netta opposizione della sua parte al provvedimento e all'articolo 5 pur rendendosi conto del danno che una così prolungata *vacatio legis* può provocare nel settore.

La responsabilità della situazione che si è venuta a determinare ricade interamente sulla maggioranza, che troppo spesso paralizzata da contrasti interni, non riesce a trovare una ben netta linea di condotta.

Il deputato Dal Canton Maria Pia chiede delucidazioni sulla formulazione dell'articolo 5 ed esprime vive perplessità sulla dizione dell'articolo stesso. Il deputato Zincone esprime una certa perplessità sulla possibilità che l'articolo 5 tenda a dare alla Commissione in esso prevista il potere di fare valutazioni non

solamente di carattere tecnico e considera peggiorata rispetto alla precedente la dizione dell'articolo stesso.

Mentre il deputato Calabrò, da parte sua, preannuncia emendamenti all'articolo 5, il deputato Paolicchi rileva l'impossibilità di dimostrare con argomenti validi che l'articolo 5 rappresenti un pericolo di censura ideologica.

A suo avviso è impossibile sostenere una accusa del genere a meno che non si voglia far coincidere la propria ideologia con la volgarità sessuale.

È chiaro che l'articolo 5 si prefigge di colpire solo film che tendono a sfruttare volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. Quanto poi alle polemiche sorte sull'emendamento a suo tempo presentato dal l'onorevole Zaccagnini, precisa che non vi sono stati cedimenti, ma che le citate polemiche sono state opportunamente superate.

Il deputato Greppi aderisce alle osservazioni del deputato Paolicchi per quanto riguarda l'argomentazione ideologica, anche se la formulazione dell'articolo 5 non appare del tutto felice. Quel che conta è che si deve incoraggiare una produzione ad alto livello artistico e morale, per cui occorre essere solidali nello spirito, anche se non lo si è del tutto nella lettera.

Il Presidente Scalfaro invita Relatore e Ministro a chiarire il contenuto dell'articolo 5 e ciò anche perché serva per la futura applicazione.

Pare che questo articolo presenti un caso rientrante nella ipotesi di reato già previsto dal Codice penale e, se così fosse, non si saprebbe perché sia stato scritto, quando l'intenzione era di presentare non una norma sostanzialmente penale ma una ben maggiore garanzia morale in un settore tanto delicato. Qui si prevedono necessarie quattro condizioni perché si verifichi la non ammissione del film alla programmazione obbligatoria: 1) il tema sessuale; 2) tale tema presentato con tono di sfruttamento; 3) la volgarità in tale sfruttamento; 4) i fini di speculazione commerciale.

Quattro condizioni tutte indispensabili per l'applicabilità della norma finiscono per creare una ipotesi più difficile ad essere colpita dello stesso reato previsto dal Codice penale; per cui questa norma, anziché presentare un setaccio diverso e più stretto della legge penale, viene a costituire uno strano setaccio più largo. In sostanza si ha la sensazione che nel settore del cinema un reato sia assai più difficile da consumare e perciò da punire; infatti la propaganda di immoralità non a scopi

commerciali non viene colpita da questo articolo, mentre non può non cadere nelle sanzioni del Codice penale. Si potrebbe verificare perciò l'ipotesi di un film che cade nelle sanzioni del Codice penale, ma al quale manca una condizione (il fine commerciale) per essere colpito dalla sanzione amministrativa della esclusione dalla programmazione obbligatoria prevista dall'articolo 5.

Il Relatore, riassunti brevemente i precedenti che hanno condotto alla formulazione dell'articolo 5, pur considerando che la stesura precedente dell'articolo citato era migliore dell'attuale, fa rilevare l'opportunità di concordare sul concetto ispiratore dello stesso articolo, al fine di stabilire i necessari minimi tecnici requisiti per l'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Il Ministro Corona, pur non entrando nel tema sollevato dalle polemiche dei tempi di attuazione, auspica che le polemiche stesse non incidano sull'acceleramento dei tempi per l'approvazione del provvedimento. Dopo aver ribadito che il disegno di legge innova notevolmente rispetto alla legislazione precedente, critica ancora una volta la posizione di chi sostiene che l'articolo 5 mira ad introdurre un principio censorio, e di chi crede che il miglioramento del cinema italiano dipende esclusivamente dallo stesso articolo.

L'intero disegno di legge si prefigge questo scopo. A suo avviso il deputato Alatri è in larga parte responsabile della nuova formulazione dell'articolo 5, e lo si rileva ampiamente dalla relazione di minoranza presentata a suo tempo. Dopo aver ribadito le dichiarazioni già fatte alla Camera in occasione della presentazione dell'emendamento Zaccagnini (un emendamento vive di vita propria indipendentemente dalla volontà dei proponenti), precisa che si è voluto giungere ad una formulazione chiara che si riferisse ad una situazione di fatto.

A suo avviso non ci sarà contrasto tra le deliberazioni della censura e della magistratura e si è voluto opportunamente distinguere tra volgarità e oscenità. Si è voluto in ultima analisi definire il tipo di intervento negativo dello Stato collegando tutti gli elementi negativi che al suddetto intervento conducono.

Precisa quindi che tutti hanno concordato sull'opportunità della soppressione dell'inciso che tendeva a precisare la validità artistica e culturale dei film ammessi alla programmazione obbligatoria, al fine di evitare che tutta una produzione intermedia che non raggiunge altissimi livelli artistici, rischi di capitare sotto un giudizio discrezionale.

Le preoccupazioni che da più parti vengono dimostrate appaiono ingiustificate a suo avviso. Si tratta in definitiva di un incentivo alla qualità nella produzione cinematografica italiana e per questo invita la Commissione a dare il suo assenso.

La Commissione quindi approva le modificazioni apportate dal Senato agli articoli e alle titolazioni del provvedimento.

Su proposta del Relatore, la Commissione delibera, a maggioranza (vi si oppone il deputato Pigni a nome del suo Gruppo), di richiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910).

La Commissione delibera, all'unanimità, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

Prima di iniziare l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno il Presidente Bertinelli ritiene di interpretare il sentimento unanime dei membri della Commissione esprimendo al Ministro degli affari esteri Fanfani gli auguri più fervidi di rapida guarigione.

Si associano agli auguri formulati dal Presidente i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè adottato a New York il 28 settembre 1962 » (*Approvato dal Senato*) (2638).

Il Presidente, Relatore, illustra le finalità ed il contenuto dell'Accordo internazionale, sottolineando che esso mira alla stabilizzazione del prezzo internazionale del caffè, per dar modo ai paesi produttori di evitare la loro produzione a prezzi stabili ed equi ed a garantire il regolare afflusso delle derrate sui mercati di importazione.

Dopo aver illustrato il meccanismo di fissazione delle quote di esportazione previsto

dal Trattato, il Relatore pone in rilievo il contributo che attraverso l'Accordo vien dato al commercio internazionale dei Paesi in via di sviluppo.

Conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

Interviene nella discussione il deputato Vedovato, che sottolinea l'importanza dell'Accordo sul piano delle iniziative volte alla stabilizzazione dei prezzi del mercato internazionale, iniziative che particolarmente tendono a garantire l'economia dei Paesi in via di sviluppo. Sottolinea l'importanza della formula della « adesione anticipata » al Trattato, formula che assicura l'esecuzione delle clausole del Trattato stesso e che ha garantito nel caso di specie, l'efficacia dell'Accordo.

Il deputato Brusasca ricorda di aver diretto la Delegazione italiana che ha elaborato il Trattato e che sulla base delle proposte della nostra Delegazione si riuscì a superare le difficoltà intervenute; ritiene che sia motivo di soddisfazione constatare che l'Accordo ha dato buoni frutti.

Il deputato Lombardi Riccardo interviene, quindi, per chiedere che si dia conto nella relazione da predisporre per l'Assemblea dei risultati che sul mercato internazionale ha prodotto l'Accordo ed annuncia il voto favorevole suo e dei deputati del suo Gruppo per la ratifica del Trattato.

Il deputato Pezzino si dichiara favorevole alla ratifica dell'Accordo sottolineando il significato positivo che esso assume per le economie dei Paesi in via di sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari, raccomanda l'approvazione dell'Accordo.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che risultano approvati, conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963 » (*Approvato dal Senato*) (2641).

Il Presidente, Relatore, premette che il Protocollo cui si riferisce il disegno di legge tende a prorogare l'Accordo internazionale dello zucchero firmato nel 1958 a Londra e sottolinea le ragioni che devono indurre ad approvare il disegno di legge di ratifica; ragioni che si collegano alla necessità di favorire l'accrescimento del consumo dello zuc-

chero nel mondo e di adeguare la corrispondente offerta del prodotto al consumo. In particolare pone in rilievo l'interesse dell'Italia alla stabilizzazione, a prezzi equi, del mercato dello zucchero, visto che il nostro, pur essendo un Paese produttore, ha dovuto nel recente passato coprire il suo fabbisogno interno con importazioni.

Il deputato Ambrosini coglie l'occasione per raccomandare al Governo di tener conto, all'atto della stipulazione del prossimo Protocollo di proroga, stipulazione che appare imminente, della crisi di produzione dello zucchero in Italia, crisi che ha colpito in particolare le province del Veneto e dell'Emilia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari, chiede che la Commissione si esprima favorevolmente all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che risultano approvati, conferendo mandato al Relatore di redigere la Relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sulla equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964 » (2464).

Il Relatore Vedovato illustra le finalità e la portata del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente alla ratifica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari, concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che risultano approvati, conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Amadei Leonetto; per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (*Approvato dal Senato*) (2625).

Il Presidente ricorda che il disegno di legge in esame viene, oggi, esaminato per la prima volta in sede referente in quanto, nella seduta del 15 ottobre, il provvedimento fu rimesso all'Assemblea a richiesta del gruppo comunista.

Il relatore Martuscelli, prima di ricordare gli elementi salienti della propria relazione svolta in sede legislativa, chiede ai rappresentanti del gruppo comunista se sia possibile riattrarre il disegno di legge in sede legislativa. Per quanto concerne il merito del provvedimento, dichiara di essere favorevole al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e suggerisce, quale motivo di meditazione per il Governo, che per i conciliatori, i quali si vedranno aumentare notevolmente il lavoro, dati i nuovi limiti di valore, siano previsti una indennità o un gettone.

Anche il deputato Bisantis chiede se non sia possibile riportare la discussione in sede legislativa in quanto pensa che tutta la discussione davanti all'Assemblea potrebbe vertere, al massimo, sui limiti di valore della competenza pretorile.

Il deputato Coccia, quindi, a nome del gruppo comunista afferma che la posizione assunta rimane invariata e precisa che davanti all'Assemblea, dalla sua parte politica, non verrà presentato alcun emendamento in quanto ritiene che il disegno di legge sia soddisfacente, però rileva che questo provvedimento non può restare avulso da tutto il contesto dei grandi problemi di fondo che interessano l'amministrazione della giustizia a cominciare dalla riforma dell'ordinamento giudiziario e dell'istituto del giudice onorario. Ricorda che nella seduta del 15 ottobre il Governo non assunse alcun impegno, né dette alcuna precisa risposta alle istanze proposte dal suo gruppo quasi non fosse al corrente di tutte le ampie discussioni che questi argomenti avevano sollevato e sollevano nel Paese, sia in mezzo alle categorie direttamente interessate dei magistrati e degli avvocati come anche da parte di altre persone che si interessano dei problemi della giustizia. Sottolinea che la posizione del suo gruppo è ferma, seria e responsabile in quanto non si attarda su problemi di piccola portata ma intende inserire organicamente le iniziative di legge che interessano aspetti limitati

in un armonico e generale contesto proprio per conseguire il massimo potenziamento della giustizia in Italia.

Il deputato Lucifredi osserva che gli argomenti del deputato Coccia sono meritevoli di attenzione ma, evidentemente, vanno oltre i limiti del disegno di legge e ricorda che quando si vuole, in un campo delicato e vasto come quello dell'amministrazione della giustizia, varare riforme globali, si finisce con il paralizzare tutte le situazioni a cominciare anche da quelle più piccole che, invece, potrebbero, attraverso riforme limitate con provvedimenti di legge particolari, venir progressivamente avviate per il loro inserimento nel riquadro generale. Non seguendo questa linea di condotta teme che non si serva bene la causa della giustizia.

Successivamente la Commissione esamina i due articoli del disegno di legge che vengono accolti senza emendamenti dopo che il deputato Cacciatore ha ritirato un proprio emendamento all'articolo 2, riservandosi di riproporlo davanti all'Assemblea.

La Commissione dà, quindi, mandato al deputato Martuscelli di stendere la relazione di maggioranza, mentre il deputato Coccia, per il gruppo comunista, si riserva di presentare relazione di minoranza.

Il Presidente, quindi, chiama a far parte del Comitato dei nove i deputati: Zappa, Presidente; Martuscelli, Relatore; Valiante, Breganze, Ruffini, Spagnoli, De Florio, Cacciatore e Galdo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1468).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge ed il Presidente ricorda che nella seduta di ieri vennero esaminati i primi nove articoli.

I successivi articoli dal 10 al 18 vengono accolti nel testo del Governo, salvo l'articolo 14 per il quale viene approvato un nuovo testo proposto dal deputato Pennacchini che è così formulato: « In base all'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi della presente legge, contro il proprietario di un autoveicolo iscritto nel pubblico registro, non pagata o non impugnata, entro il termine di cui all'articolo 9, si può iscrivere ipoteca sull'autoveicolo medesimo per l'ammontare indicato nelle ingiunzioni ».

Pertanto, al fine di evitare pregiudizievole interferenze nei giudicati quando l'es-

stenza di un reato dipenda dall'accertamento di una trasgressione contemplata nel disegno di legge e cioè nei casi di connessione oggettiva derivante da un vincolo di pregiudizialità, per cui l'accertamento della fattispecie amministrativa costituisca un necessario antecedente logico di quella penale, la competenza a decidere sulla trasgressione non penale, viene attribuita al giudice competente a conoscere del reato. E' prevista, altresì, in tali casi, la possibilità per il pretore di provvedere, qualora sussistono gli estremi di legge, mediante decreto penale. (Articolo 10).

Fuori della ipotesi della pregiudizialità, la connessione tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale non importa deroga al principio per cui l'autorità amministrativa e la autorità giudiziaria sono separatamente competenti per l'applicazione delle sanzioni previste per l'una o per l'altra categoria di illeciti. Conseguentemente, in tutte le ipotesi di connessione non fondata sul rapporto di pregiudizialità, sarà l'autorità amministrativa competente a provvedere per la violazione non costituente reato.

Nelle ipotesi di assorbimento di competenza da parte del giudice penale, la persona obbligata in solido con l'autore della trasgressione, viene posta in condizione di partecipare all'istruzione ed al giudizio e di fruire per la difesa dei propri interessi degli stessi diritti e garanzie riconosciuti all'imputato. Detta persona, condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione può impugnare la sentenza o proporre opposizioni avverso il decreto penale (articoli 11 e 12).

Vengono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale, concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili. L'assorbimento di competenza cessa quando il procedimento penale si concluda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

La tutela giurisdizionale risulta assicurata attraverso il giudizio di opposizione che si svolge davanti al magistrato civile. Con una norma transitoria si disciplina la sorte dei procedimenti — relativi alle violazioni ora depenalizzate — in corso alla data dell'entrata in vigore della legge che avviene, in base all'articolo 18, nel centottantesimo giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Alla fine dell'esame degli articoli il deputato Guidi afferma che, pur non essendo contrario in linea di massima al principio della depenalizzazione, non può non sottolineare

come, a suo giudizio, il presente disegno di legge risulti inadeguato allo scopo, anche perché presenta alcuni aspetti che vanno seriamente meditati sotto l'aspetto della costituzionalità, in quanto vengono affidati specifici poteri giurisdizionali ai sindaci ed ai prefetti che, meglio, sarebbero stati posti in mani di giudici onorari. D'altra parte, con questo nuovo sistema ritiene che il cittadino sia molto meno protetto in quanto ben difficilmente, soprattutto i meno abbienti, si sobbarcheranno delle spese processuali in sede civile e soggiaceranno, così, anche ad eventuali illegittime pretese delle pubbliche autorità. Afferma che la depenalizzazione, così concepita e senza le contestuali e necessarie riforme di fondo, non può essere che un semplice palliativo e non anche il principio di un nuovo orientamento.

Al deputato Guidi risponde il Sottosegretario Misasi, che sostiene il valore del disegno di legge e la scelta politica che lo ha ispirato. Fa notare come da questo disegno di legge si potrà agevolmente trarre ammaestramento attraverso la pratica applicazione per le successive riforme dei codici.

Il deputato Galdo dichiara di essere contrario a tutto il disegno di legge perché in esso vede una pericolosa confusione, nella stessa autorità, dei poteri propri dell'esecutivo e della magistratura, con gravissimi pericoli per quei principi di tutela e di libertà che la Costituzione riconosce ai cittadini.

Il deputato Cariota Ferrara, a sua volta, dichiara di essere contrario al disegno di legge soprattutto perché non condivide la differenziazione che è stata fatta fra illecito amministrativo e illecito penale.

Quindi il deputato Pennacchini, si dichiara favorevole al disegno di legge e, pur riconoscendo che questo provvedimento possa avere degli aspetti sperimentali, afferma che è necessario avere il coraggio di affrontare questa strada se si vuole, veramente, nella progressione del tempo, iniziare le riforme dei codici attraverso una esperienza praticamente vissuta.

Anche il deputato Reggiani si dichiara favorevole al disegno di legge in quanto ritiene che gli elementi positivi siano nettamente superiori a quelli negativi.

Il Sottosegretario di Stato Misasi ringrazia tutti gli intervenuti nella discussione per l'apporto dato e sottolinea, ancora una volta, la validità del disegno di legge.

La Commissione, quindi, dà mandato al Relatore Breganze di predisporre la relazione di maggioranza.

Il deputato Galdo, a nome del movimento sociale, si riserva di presentare la relazione di minoranza.

Il Presidente, quindi, chiama a far parte del Comitato dei nove i deputati: Zappa, Presidente; Breganze, Relatore; Valiante, Ruffini, Spagnoli, De Florio, Martuscelli, Cacciatore e Galdo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Intervengono per il Governo il Ministro per le partecipazioni statali Bo ed i Sottosegretari di Stato al bilancio, Caron, e alle partecipazioni statali, Donat-Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione del protocollo della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963 » (*Approvato dal Senato*) (2641) (*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del Relatore Curti Aurelio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè adottato a New York il 28 settembre 1962 » (*Approvato dal Senato*) (2638) (*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del Relatore Curti Aurelio e dopo che il deputato Failla ha ribadito le riserve già ripetutamente sollevate dalla sua parte politica a proposito delle continue e ricorrenti deroghe alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per l'utilizzo delle somme stanziare sul fondo globale, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » (*Modificato dal Senato*) (1920-B) (*Parere alla II Commissione*).

In sostituzione del Relatore Anderlini il deputato De Pascalis illustra le modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge che si ripercuotono sulle conseguenze

finanziarie implicate dal disegno di legge, in particolare la nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 30 e i nuovi due ultimi commi dell'articolo 39. Riscontrando peraltro che tali modifiche nelle conseguenze finanziarie risultano adeguatamente fronteggiate dalla nuova previsione di spesa e copertura accolta dall'articolo 60 del disegno di legge, ed avendo altresì riscontrato che sul fondo globale dell'esercizio 1966 è inclusa una adeguata posta a fronte della spesa implicata a carico di quell'esercizio dal disegno di legge medesimo, il deputato De Pascalis propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Dopo breve intervento del Sottosegretario Caron che consente con l'illustrazione e le considerazioni del Relatore De Pascalis, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

ORLANDI: « Integrazione alla legge 30 dicembre 1961, n. 1345, recante disposizioni relative alla Corte dei conti » (1426) (*Parere alla I Commissione*).

Su proposta del Relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando alla competente Commissione di merito come la proposta di legge verta sulla stessa materia considerata dalla iniziativa legislativa n. 2459, sulla quale la Commissione Bilancio ha già avuto occasione di manifestare il proprio favorevole orientamento.

Comunicazioni del Ministro delle Partecipazioni statali in relazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

Il Presidente La Malfa riferisce il consenso espresso dal Presidente della Camera con l'ipotesi prospettata in sede di Commissione Bilancio di procedere ad un esame preliminare del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966 in sede di Commissione, salvo a riprendere e concludere formalmente tale esame quando il Senato avrà trasmesso il bilancio alla Camera. La Commissione Bilancio si riunisce pertanto per iniziare l'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali sul quale ha una competenza propria e non solo la competenza generale di bilancio che esplicherà successivamente, quando tutte le Commissioni di merito avranno trasmesso i pareri di rispettiva competenza sui singoli stati di previsione.

Il Presidente riferisce altresì, concordando, la richiesta del Ministro Bo di prendere la parola solo a conclusione della discussione, quando cioè il bilancio sarà stato formalmente trasmesso alla Camera perché egli stesso sarà chiamato a prendere ancora la parola dinanzi all'Assemblea del Senato sul bilancio del suo dicastero e non vorrebbe pertanto anticipare un discorso ancora aperto nell'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente prega pertanto il deputato Mariani di voler introdurre la discussione in qualità di Relatore designato.

Il deputato Mariani propone come linee di esame del bilancio delle partecipazioni statali: un riscontro dei problemi di intervento delle partecipazioni statali per settore (consistenza, efficienza, prospettive di tale intervento); struttura del Ministero delle partecipazioni statali e processo in atto di una sempre più squilibrata ripartizione di iniziative di direzione e di poteri, che lasciano troppo ai margini delle responsabilità e delle concrete decisioni l'organo di Governo preposto al settore; coordinamento del sistema delle partecipazioni statali e dei centri di decisione in esso operanti con il più ampio sistema della programmazione economica, con gli altri strumenti di intervento pubblico e di direzione pubblica dello sviluppo economico, cioè integrazione dell'un sistema nell'altro.

Il deputato Mariani prospetta altresì l'interesse di un primo riscontro dell'esperienza fatta dal sistema delle partecipazioni statali in questo ultimo periodo come primario strumento di perseguimento degli obiettivi del piano e di sostegno congiunturale: ritiene che la Commissione potrebbe utilmente analizzare, per esempio, la disponibilità dimostrata dal sistema delle partecipazioni statali a sostegno della congiuntura per meglio comprendere il limite tecnico di un intervento aggiuntivo quale quello recente di ulteriori cento miliardi di investimenti inclusi nei programmi elaborati dai vari enti di gestione, ciò al fine di meglio comprendere e misurare l'apporto delle partecipazioni statali ai fini di una politica economica di breve termine.

Interviene quindi nella discussione il deputato Goehring, che inizia con il contestare la proprietà di una definizione ormai invalsa che qualifica il nostro sistema a « economia mista », quando invece è un sistema a economia di mercato entro il quale operano le partecipazioni statali. Ritiene aperto e niente affatto risolto il problema della direzione politica delle partecipazioni statali entro il nuovo sistema e rispetto ai nuovi organi preposti

alla programmazione e quindi segnala il rischio che il Ministro delle partecipazioni statali si riduca a trasmettere agli enti e alle società decisioni adottate dagli organi della programmazione. Ritiene che il problema di fondo e assolutamente preminente sia quello della produttività finanziaria del sistema delle partecipazioni statali, il quale attualmente denuncia un ricavo complessivo del 5,05 per cento contro un costo delle obbligazioni emesse del 6,50 per cento, nonostante la privilegiata condizione di non dover remunerare il capitale di rischio fornito con i fondi di dotazione dallo Stato. Aggiunge che per quanto riguarda il complesso I.R.I. manca qualsiasi accantonamento a titolo di riserva legale, mentre del tutto inapplicato è l'articolo 18 dello Statuto dell'Istituto. Questa denunziata situazione di pesantezza egli ritiene riferibile a tutti i settori delle partecipazioni statali, sicché considera eccezionale la situazione più favorevole della elettromeccanica dovuta alla elevatissima aliquota di esportazione che incide per l'80 per cento sulla produzione del settore (ma ciò significa che lavora per attrezzare l'industria estera concorrente con quella nazionale); altrettanto eccezionale è il buon momento attraversato dalla Siemens, in virtù della rivalutazione finalmente deliberata dal C.I.P. delle tariffe che hanno consentito di raccogliere un nuovo flusso di ordinativi; mentre una terza situazione favorevole può essere riconosciuta per la Oto Melara in virtù di un inserimento di capitale americano con acquisizione di brevetti e di ordini dall'estero. Conclude richiamando la discussione sul terreno di una considerazione globale e di fondo di tutto il sistema delle partecipazioni statali e della sua efficienza, per non continuare a chiamare lo Stato a rifondere faticose e deficitarie gestioni con capitali di dotazione che non gli vengono remunerate e spesso dallo Stato acquisiti onerosamente a mezzo di prestiti.

Il deputato Valori, dopo aver premesso l'interesse del proprio gruppo al sistema delle partecipazioni statali come strumento di intervento pubblico nell'economia da rafforzare ed estendere per assicurare allo Stato la direzione dello sviluppo economico, osserva l'opposto andamento degli investimenti nel gruppo I.R.I. (in robusta ascesa) e nel gruppo E.N.I. (in preoccupante ristagno e oramai in una marcata flessione). Per quanto concerne l'E.N.I., in particolare, sollecita chiarimenti circa la notizia di recente diffusa della vendita delle quote « Agip » in Gran Bretagna, circa le reiterate recenti richieste da parte del-

la Montecatini e di altri gruppi privati di concessioni di ricerca mineraria nell'Italia meridionale, le quali fanno pensare a qualche sotterraneo accordo tra questi gruppi e l'E.N.I. ovvero ad una carenza di iniziativa dell'Ente di Stato in questa direzione. Chiede altresì chiarimenti circa notizie riferite dalla stampa su una crisi alla presidenza dell'E.N.I. insorta e poi rientrata, nonché su i difficili rapporti dell'ente con il personale e con tutti i sindacati che lo rappresentano. Per quanto concerne l'I.R.I., invece, nota che l'impetuoso sviluppo avviene attraverso un riassetto tra i vari settori di intervento che viene assicurando una preponderanza al settore « servizi » rispetto ad altri settori da considerare invece di maggiore interesse per lo sviluppo e la direzione pubblica dello sviluppo. Riprende l'esempio del settore elettromeccanico, ed in particolare della « San Giorgio » per la quale si prospetta dall'estero un ingresso della C.G.E., lamentando l'assenza di una politica globale che alle capacità e alle vocazioni produttive di tale settore colleghi dal lato della domanda i clienti naturali che pure sono pubblici e perciò capaci di programmare la domanda (ferrovie dello Stato ed Ente nazionale per l'energia elettrica) evitando crisi e consentendo uno sviluppo razionale e programmato. Ritiene di individuare un contrastante orientamento tra la relazione previsionale e programmatica che guarda al sistema delle partecipazioni essenzialmente a fini di riequilibrio congiunturale e di indiscriminato sostegno della domanda globale, da una parte, e la relazione del Ministro delle partecipazioni statali ove ancora emergano preoccupazioni di un intervento delle partecipazioni statali in termini di lungo periodo e a fini di riqualificazione strutturale del sistema.

Il deputato Leonardi chiede in via preliminare che i dati riferiti dalla Relazione sulle partecipazioni statali relativi all'andamento degli investimenti nel settore vengano calcolati non solo in lire correnti ma anche in lire costanti, per una valutazione più adeguata e perspicua della dinamica di tali investimenti. Non concorda con il giudizio espresso nella Relazione e in più occasioni ripreso nei documenti presentati dal Governo che si è ormai esaurito un ciclo di investimenti nelle industrie di base, sicché risulterebbe difficile mantenere una dinamica complessiva di investimenti nel settore delle partecipazioni statali quale osservato negli anni passati; ritiene che ciò denunci un difetto di iniziativa e di imprenditorialità da parte dell'operatore pub-

blico e ricorda che già l'anno passato ebbe occasione di indicare l'industria del gas come marcatamente obsoleta e capace di accogliere consistenti investimenti per un ormai necessario ammodernamento; aggiunge l'indicazione dell'industria del legno, alla quale potrebbero essere destinate le centinaia di migliaia di ettari abbandonati nell'ultimo decennio da ogni altra destinazione colturale e capaci invece di convertirsi in razionali colture arboree e di sostenere quindi una moderna industria del legno. Ritiene che un centro imprenditoriale delle dimensioni dell'I.R.I. dovrebbe essere capace di dimostrare ben altra iniziativa e versatilità che non quella di accumulare investimenti nel settore delle autostrade, da considerare per le sue caratteristiche tecniche e finanziarie come la strada più facile per spendere denaro, come quella cioè che implica il minor contributo di invenzione tecnica e di capacità imprenditoriale-organizzativa. Proprio al fine di valutare il livello di capacità tecniche acquisite da questi grandi centri di iniziativa industriale pubblica, chiede che il Parlamento venga informato non solo delle partecipazioni e degli accordi di società estere con società del gruppo I.R.I. e relativo apporto di brevetti e di esperienze tecniche di avanguardia, ma anche delle partecipazioni delle società I.R.I. ad iniziative estere per apportarvi nostri brevetti e nostre acquisizioni tecniche d'avanguardia. Sollecita quindi una maggiore completezza e lucidità dei dati riferiti nei documenti presentati al Parlamento relativamente ai costi del sistema I.R.I., ai fini di ricostruire il costo complessivo a carico dello Stato ed affrontare senza imbarazzo e reticenze il discorso sulla produttività ed efficienza del sistema ed eventualmente anche per concludere che il sistema attualmente lavora per trasferire agli operatori privati convenienze, servizi e forniture a prezzi « politici ». Conclude riprendendo i temi di un necessario più adeguato e più attrezzato controllo del Parlamento — soprattutto a fine di conoscenza — sul sistema delle partecipazioni statali, che attualmente si muove in un'orbita pressoché imperscrutabile da parte del Parlamento, poiché lo stesso Ministro e i supporti tecnici ed amministrativi della sua responsabilità non riescono ad assicurare il necessario raccordo con il Parlamento.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame preliminare a mercoledì della successiva settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Gatto, per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti e di istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza » (2426);

SCALIA e SINESIO: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1217).

Il Relatore Zugno chiede un ulteriore rinvio del provvedimento in esame per consentire al Governo l'espressione del parere sugli emendamenti presentati nella seduta del 6 ottobre.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una Scuola di polizia tributaria » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2528).

In assenza del Relatore Vizzini (assenza verificatasi nel corso della seduta e motivata da gravi ragioni familiari) riferisce sul disegno di legge il deputato Zugno, che illustra le finalità del provvedimento intese alla formazione professionale tecnico-contabile della polizia tributaria, specializzazione questa quanto mai indispensabile in materia di repressione di frodi di natura fiscale a livello di aziende a bilanci multipli.

Dopo interventi dei deputati: Angelino, che apprezza il provvedimento, si domanda se esso potrà essere efficace in presenza di una politica fiscale tesa all'ampliamento dell'area imponibile, e sottolinea la vastità dell'evasione fiscale in materia di bilanci, e Martarese, che annuncia il voto favorevole della sua parte, il Presidente pone in votazione gli articoli del disegno di legge che sono approvati.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che è approvato senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, concernente modificazio-

ni alla legge di ordinamento della Guardia di finanza » (2294).

Il Relatore, Napolitano Francesco, illustra il disegno di legge che rende accessibile la nomina ad ufficiale di complemento per i marescialli ed i brigadieri muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado con dieci anni di servizio, nomina attualmente possibile solo per coloro che abbiano il diploma di maturità classica o scientifica e sei anni di servizio.

Dopo un intervento del deputato Angelino, che chiede al Relatore di accertare se disposizioni analoghe vengano per altri corpi militari, il Presidente della Commissione rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (711);

LORETI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1051);

FOA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1185).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto, chiede alla Commissione un breve rinvio dell'esame dei provvedimenti che consenta la presentazione alla Camera del disegno di legge, vertente sulla materia, già diramato ai Ministri per il concerto.

Intervengono sulle dichiarazioni del Governo il deputato Raffaelli che ribadisce la necessità dell'inizio dell'esame delle proposte, per cui propone la nomina di un comitato ristretto, e lamenta che la concorrenza nella iniziativa legislativa fra il Governo e Parlamento tenda a risolversi, per numerosi provvedimenti, sempre a favore del Governo; il deputato Trombetta che si associa al deputato Raffaelli e osserva come la tecnica dell'emendamento governativo possa essere nella fattispecie più efficace ai fini dell'accelerazione dell'*iter*, il deputato Zugno che sostiene come in un problema complesso come quello dell'ordinamento del Poligrafico il Governo abbia dovuto procedere anche a consultazioni con le rappresentanze sindacali del personale interessato e ribadisce la necessità di attendere la presentazione del disegno, il deputato Loreti che insiste sulla nomina di un Comitato ristretto cui venga deferito il disegno appena pervenuto; il deputato Angelino, che ritiene indispensabile la nomina di un Comitato ristretto sia nell'ipotesi di attesa del disegno che in quella dell'inizio di esame delle proposte. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro,

Gatto, rispondendo al deputato Raffaelli, osserva come nessuna prevaricazione o violazione di regolamento possa essere imputata ad una normale richiesta di rinvio e chiede che il Comitato ristretto, ove nominato, voglia attendere il testo governativo.

Il Presidente si riserva quindi la nomina del Comitato ristretto e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1393).

Il Relatore, Napolitano Francesco, illustra la proposta in esame che tende ad abrogare il compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del corpo delle miniere ed a sostituirlo con una maggiorazione del 60 per cento della indennità di missione; riferisce inoltre sul parere favorevole espresso in sede di Commissione Bilancio condizionato a modifiche relative alla imputazione di copertura da reperirsi sul fondo globale 1965 ove risulta iscritta una posta specifica per il titolo di spesa comportata dalla proposta.

Il Sottosegretario per il tesoro, Gatto, chiede un breve rinvio che consenta al Governo di esaminare gli effetti che la proposta potrebbe eventualmente provocare in altri settori del pubblico impiego.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOTTA: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, in materia di registrazione degli atti di compravendita degli autoveicoli » (1781).

Il Relatore Bassi illustra la proposta che estende all'acquirente l'obbligo spettante al venditore della dichiarazione autentica, nel caso di compravendita di auto, ai fini della iscrizione al pubblico registro. Osserva come la proposta, limitata, non possa risolvere il problema del mercato dell'usato, forse risolvibile solo sottoponendo a registrazione le procure e prevedendo l'obbligo per i notai e non per singoli, agli effetti della registrazione.

Dopo interventi dei deputati Trombetta e Marzotto, che sottolineano come la proposta non intenda risolvere il vasto problema del mercato dell'usato, ma solo tutelare il ven-

ditore e la sua responsabilità, in caso d'uso penalmente perseguibile dell'auto venduta, del deputato Angelino che propone si definiscano gli eventuali emendamenti, del deputato Servello che si associa a quanto detto dal deputato Angelino, del deputato Soliano che osserva come la proposta ponga il problema giuridico del trattamento fiscale dei contratti verbali per trasferimento di beni mobili, del deputato Bima, che concorda con il Relatore sull'opportunità di una regolamentazione organica di tutta la materia pertinente al mercato delle auto usate, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, dopo aver osservato come dall'esistenza di fatti delittuosi non possa dedursi la necessità di mutazione di norme e come la fattispecie dei reati in campo automobilistico presenti un ventaglio molto vasto, propone il seguente emendamento sostitutivo del comma che segue l'alinnea nell'articolo unico della proposta.

« Se il trasferimento derivi da vendita effettuata verbalmente, l'atto scritto, ai fini della trascrizione nel pubblico registro automobilistico, può essere sostituito da una dichiarazione, firmata dal solo venditore, debitamente autenticata, redatta sulla prescritta carta da bollo e registrata, accompagnata dall'accettazione dell'acquirente, estesa sullo stesso atto, o con separato atto, o nelle note di cui al n. 3 del presente articolo.

La sottoscrizione di tale accettazione dovrà risultare autenticata dal notaio, oppure dal sindaco o da un funzionario da questi delegato, ovvero anche dal Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico ».

Il Presidente annunzia quindi che l'emendamento proposto dal Governo verrà trasmesso alla Commissione Giustizia, in quanto il profilo della responsabilità penale già implicito nella proposta Botta viene mantenuto dall'emendamento.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati

di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana » (2656).

Il Relatore Bima chiede un breve rinvio che consenta al Relatore stesso un approfondimento della materia oggetto del disegno.

Il Presidente rinvia quindi alla prossima seduta l'esame del disegno di conversione.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1724).

Il Relatore Longoni, dato atto dell'intervenuto parere favorevole della Commissione bilancio, illustra la proposta di legge che intende prorogare le agevolazioni fiscali già godute da un ventennio dall'Ente fino al 31 dicembre 1964, a tutto il 1969.

Il Sottosegretario alle finanze, Valsecchi, sottolinea come la proposta non ponga problemi di esenzione retroattiva in quanto, se la proposta fosse approvata entro il 1965, le iscrizioni a ruolo, che per detto anno avvengono nel 1966, non avverrebbero per l'Ente in parola.

La Commissione delibera quindi alla unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magri.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: « Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2414).

Il Presidente Ermini riassume i termini della questione rammentando che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di esprimersi in merito ad un emendamento aggiuntivo Codignola, estensivo della concessione dell'indennità anche al personale di ruolo incaricato della funzione di direttore dei convitti nazionali, di

direttrice degli educandati femminili, di ispettore scolastico, di direttore degli istituti statali dei sordomuti.

Il Sottosegretario Magri assicura che, stante l'attuale collocazione nei ruoli del personale interessato, l'emendamento Codignola è superfluo. Nello stesso senso, anche se con motivazioni diverse, si esprime il deputato Caiazza.

Poiché il deputato Codignola non insiste sull'emendamento presentato, la Commissione, che nella seduta precedente aveva già approvato l'articolo 1, approva anche senza modificazioni l'articolo 2 della proposta di legge n. 2414 che è, successivamente, votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2385).

Dopo un breve intervento del Relatore Fusaro, che illustra le finalità del provvedimento, avvertendo che esso si limita a modificare la composizione del consiglio d'amministrazione dell'osservatorio, immettendovi anche un professore titolare di geofisica applicata, la Commissione delibera di non apportare modificazioni all'articolo unico del provvedimento che è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Valutazione dei servizi prestato dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2412).

Il Relatore Elkan illustra brevemente le finalità del provvedimento di cui sottolinea l'opportunità, dal momento che esso integra la tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, introducendovi anche il servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere, ed il servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori italiani.

Dopo interventi dei deputati Levi Arian Giorgina, Pitzalis e Tedeschi, i quali esprimono il timore che possono così essere valutati anche servizi prestati al di fuori di ogni controllo, in scuole non sufficientemente attendibili o riconosciute, interviene il Sottosegretario Magri per assicurare che le disposi-

zioni vigenti contengono già garanzie sufficienti nel senso richiesto.

La Commissione, quindi, non apporta modificazioni all'articolo unico del disegno di legge n. 2413 che è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (2560).

Dopo un breve intervento del Presidente Ermini che illustra, sostituendosi al Relatore Bertè, le finalità del provvedimento, inteso a disporre l'ulteriore spesa di un miliardo e cento milioni per consentire lo svolgimento dell'azione disinfestatrice già iniziata con la legge n. 630 del 1952, la Commissione approva l'articolo uno del disegno di legge senza modificazioni, e l'articolo 2 nel nuovo testo implicato dal parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio per rendere congrua la indicazione della copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 2560 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione all'acquisto o alla costruzione della nuova sede della scuola archeologica italiana di Atene » (2591).

Dopo un breve intervento del Presidente Ermini che illustra, sostituendosi al Relatore Bertè, le finalità del provvedimento, soffermandosi sulle condizioni in cui versa attualmente questo che è l'unico nostro istituto post-universitario all'estero, e dopo un intervento del deputato Loperfido che descrive in termini particolari il disagio in cui la scuola archeologica italiana di Atene opera, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del provvedimento che è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965. ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente*. SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2571).

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente, in sede di esame dell'articolo 1, furono chiesti chiarimenti al Governo in rapporto al meccanismo di finanziamento previsto dal disegno di legge, che sposta il 50 per cento delle somme che la Cassa depositi e prestiti versa alla Cassa per la formazione della proprietà contadina in favore della Azienda forestale.

Il Sottosegretario Antoniozzi, in risposta ai quesiti formulati, sottolinea innanzitutto la situazione deficitaria dell'Azienda forestale, le cui entrate dal 1951-55 non hanno mai ricevuto effettivi incrementi. A tale riguardo fa presente che in sede di discussione del nuovo Piano verde verranno affrontati i problemi della montagna e quindi anche quelli che si riferiscono all'Azienda. Pertanto il provvedimento in discussione ha un carattere assolutamente temporaneo e serve a soddisfare le esigenze più urgenti; tra queste ricorda le opere che l'Azienda ritiene indispensabile realizzare al più presto, il cui ammontare richiede una spesa di 20 miliardi.

Per quanto si riferisce alla Cassa per la piccola proprietà contadina, comunica che in 15 anni la Cassa ha avuto entrate per 44 miliardi e che su tale cifra l'apporto dei fondi provenienti della Cassa Depositi e Prestiti è stato di 14 miliardi. In rapporto alle spese, la Cassa per la proprietà contadina dispone al presente di fondi giacenti, che le consentiranno di continuare ad operare, anche se verrà attuato il proposto spostamento di fondi a favore dell'Azienda forestale.

Il Presidente dà atto al Governo di aver dato ampi chiarimenti sul problema del bilancio dell'Azienda forestale, sul carattere limitato del disegno di legge, che vuole essere una saldatura rispetto ai bisogni della Azienda stessa, e sull'incremento costante dei fondi della Cassa per la proprietà contadina.

Il deputato Gombi afferma che il Governo non ha risposto a due ulteriori quesiti: 1) come pensa a riattribuire alla Cassa i fondi che con questo provvedimento le vengono sottratti; 2) quale ampiezza potrà avere la discussione, durante il prossimo dibattito sul nuovo Piano verde, non solo sulla struttura dell'Azienda forestale, ma sulla stessa funzione della Cassa per la proprietà contadina.

Il deputato Magno, dopo aver riconosciuta la necessità di fornire l'Azienda forestale di nuovi mezzi finanziari, afferma che il suo Gruppo è sempre contrario alla riduzione dei fondi della Cassa per la proprietà contadina. Nondimeno chiede il rinvio dell'esame degli articoli ad una prossima seduta, per consentire una rimeditazione del problema.

Dopo un intervento del deputato Truzzi, il quale auspica che il rinvio sia solo la manifestazione della volontà di un'intesa sul provvedimento, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38, e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 » (*Urgenza*) (2661).

Il Relatore Radi, illustrando il disegno di legge, fa presente che esso intende disporre il rifinanziamento di alcuni articoli della legge n. 969, e quindi della legge n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° settembre 1965. Viene prevista un'autorizzazione di spesa di 10 miliardi in relazione all'articolo 1 delle predette leggi. Il provvedimento provvede altresì ad aumentare le autorizzazioni di spese di cui all'articolo 2 della legge n. 38 e di cui all'articolo 2 della legge n. 969 per un importo di 500 milioni per l'esercizio 1965, di 4 miliardi per gli esercizi successivi fino al 1969 e di 3 miliardi e 500 milioni per l'esercizio 1970: tali autorizzazioni si riferiscono alla concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale.

Il Relatore si sofferma particolarmente sul secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, il quale sancisce che le disponibilità per il concorso statale su tali prestiti possano essere destinate anche per far fronte ad eventi che si verificano successivamente all'entrata in vigore della presente legge: si tratta, a suo parere, di un primo meccanismo di automatico risarcimento, che va positivamente apprezzato.

Sottolinea però che è ormai indilazionabile un provvedimento organico e definitivo che preveda meccanismi tecnici e finanziari di pronto intervento ed eviti che il Parlamento

sia costretto a legiferare ogni qual volta si presentino eventi calamitosi.

Il deputato Gombi dichiara che il ricorso alla legge n. 739 porta automaticamente i già lamentati inconvenienti: l'intemperatività dei risarcimenti dei danni, che man mano si aggravano; la frammentarietà e l'insufficienza degli interventi stessi; l'incapacità della rimozione effettiva dei danni derivanti dalle alluvioni. Occorre, a suo parere, al più presto che il Governo assuma un impegno per l'attuazione di quel fondo di solidarietà che è stato richiesto da quasi tutte le forze politiche. In definitiva, è necessario, a suo giudizio, migliorare decisamente la presente legge e soprattutto fissare i tempi per una organica legge futura.

Il deputato De Leonardis dà ragione della mancata convocazione di una commissione di studio nominata a suo tempo per l'approfondimento dei provvedimenti relativi al fondo di solidarietà.

Il deputato Ferrari Riccardo lamenta che le provvidenze predisposte dalle leggi, ed in particolare gli sgravi fiscali, giungano con estremo ritardo agli interessati.

Il deputato Antonini deplora la prassi di predisporre provvedimenti parziali e lacunosi che generano sfiducia nei coltivatori. Afferma che decine di miliardi sono stati erogati senza risultati apprezzabili, come dimostra la situazione della regione umbra, nella quale a 4 anni di distanza da eventi calamitosi centinaia di domande risulterebbero inevase.

Il deputato Stella, dopo aver chiesto chiarimenti al Governo sui contributi che vengono concessi ai coltivatori di zone di alta collina e di montagna, deplora alcuni ritardi nella erogazione dei contributi fissati.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2569).

Il Relatore Gerbino, nell'illustrare il provvedimento, fa presente che esso intende modificare il secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 404, col quale si disciplina l'erogazione dei contributi per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive. Col provvedimento in esame si intende consentire che i contributi

stessi siano fissati sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 del Piano verde.

Dichiara che il provvedimento è quanto mai opportuno e tende a consentire al settore dell'olivicoltura di usufruire pienamente delle provvidenze già fissate dalla legge n. 404.

Il deputato Magno dichiara che la sua parte è favorevole al provvedimento.

Il Sottosegretario Antoniozzi afferma che il Governo è lieto di aver predisposto questo provvedimento che ritiene utile ed urgente.

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, viene quindi posto direttamente in votazione a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Battista.

DISEGNO DI LEGGE:

« Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari » (1434).

Il Presidente Giolitti informa che il Relatore Dosi ha predisposto una serie di emendamenti concordati con i deputati Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo ed Helfer, sulla base della sola istituzione degli Albi nazionali e con la conseguente eliminazione, dal testo del disegno di legge, dei ruoli provvisori.

La Commissione approva quindi nella seguente formulazione gli articoli del disegno di legge:

ART. 1.

« Sono istituiti l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e l'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

Gli Albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ».

ART. 2.

« I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonché i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali di cui al precedente articolo 1.

I produttori, singoli o associati, che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi. L'esportazione di detti prodotti può effettuarsi previa attestazione rilasciata, di volta in volta, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio ».

ART. 3.

« L'esportatore può farsi rappresentare da una o più case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6.

Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare all'Istituto nazionale per il commercio estero a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari ».

ART. 4.

« L'iscrizione negli Albi nazionali è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 20.000 ».

ART. 5.

« Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1°) essere iscritti, per coloro la cui iscrizione è obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;

2°) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione.

Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;

3°) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

4°) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei

reati previsti dagli articoli 444. 513. 515. 516 e 517 del Codice penale;

5°) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

6°) dare affidamento di capacità e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attività.

Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2°) e 3°) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali ».

ART. 6.

« Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali, nonché per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al precedente articolo 3, composta dal Presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli, designati dalle associazioni stesse.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto, ovvero, per le regioni autonome, del Commissario del Governo.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

ART. 7.

« Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero è istituita una Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

La Commissione, divisa in due sezioni, rispettivamente per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali, è presieduta dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Essa è composta da:

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Fanno parte altresì della Commissione, per ciascuna delle due sezioni, due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio, scelti tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

ART. 8.

« Spetta a ciascuna sezione della Commissione, nella rispettiva competenza:

1°) deliberare sulla domanda di iscrizione negli Albi;

2°) provvedere alla revisione triennale degli Albi, deliberando l'eventuale cancellazione in caso di mancato esercizio di attività nel triennio stesso;

3°) applicare le sanzioni di cui all'articolo 11.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Comitato di cui al successivo articolo 9.

Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei confronti delle deliberazioni relative alla cancellazione dagli Albi ed alla applicazione delle sanzioni ».

ART. 9.

« Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

Il Comitato è composto di:

un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;

un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

un direttore generale del Ministero delle finanze;

un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio.

Fanno parte altresì del Comitato due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, i componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.

I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

ART. 10.

« La Commissione e il Comitato di cui agli articoli 7 e 9 sono costituiti con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

ART. 11.

« La Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli può infliggere agli iscritti negli Albi, che contravvengano, o tentino di contravvenire, alle norme concernenti le esportazioni ortoflorofrutticole ed agrumarie o che arrechino pregiudizio agli interessi economici nazionali: la censura; la pena pecuniaria fino a lire 400 mila, da versarsi all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero; la sospensione dell'iscrizione nell'Albo per la durata non superiore a sei mesi; la radiazione dall'Albo.

I proventi delle pene pecuniarie di cui al comma precedente saranno destinati in aumento alle somme previste per le spese generali dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in relazione alle maggiori esigenze di servizio connesse alla tenuta degli Albi.

L'eventuale nuova iscrizione negli Albi nazionali può essere consentita, a coloro che siano stati radiati dagli Albi stessi ai sensi del precedente comma, non prima che sia decorso un biennio dalla data dell'avvenuta radiazione ».

Sull'articolo 12, ed in particolare su un migliore coordinamento dei tempi di passaggio dal sistema degli Albi provinciali a quello degli Albi nazionali, si apre una larga discussione nella quale intervengono il rappresentante del Governo, il Relatore ed i deputati Cataldo, Ceravolo, Helfer, Brighenti e Amadeo Aldo.

Successivamente, l'articolo 12 è approvato nel seguente testo:

ART. 12.

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali a norma della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui Albo sono iscritti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, intendono iniziare l'attività di esportatore dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione nella quale hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale.

Tali domande, devono essere esaminate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, e trasmesse, entro novanta giorni, all'Istituto nazionale per il commercio estero per la iscrizione negli Albi nazionali ai sensi dell'articolo 8.

L'Istituto nazionale per il commercio estero delibera sulla iscrizione negli Albi nazionali entro il termine di un anno per le domande di cui al primo comma del presente articolo, e di novanta giorni per le domande di cui al secondo comma.

Trascorsi tali termini, la domanda non respinta s'intende accolta ».

Al fine di adeguare i successivi articoli 13 e 15 al sistema dei termini previsto dall'articolo 12, la Commissione approva i restanti articoli nel seguente testo:

ART. 13.

« Gli Albi nazionali formati in applicazione della presente legge entrano in vigore non oltre il centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge e saranno pubblicati nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 14.

« Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari sol-

tanto per conto degli esportatori iscritti negli Albi previsti dalla presente legge, nonché degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3. od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuto la prescritta attestazione ».

ART. 15.

« Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e la legge 24 giugno 1942, n. 896, nonché il regio decreto 16 giugno 1932, n. 697 ».

La Commissione sopprime infine l'articolo 16 del disegno di legge, avendo ritenuto superfluo il regolamento di esecuzione previsto in detto articolo.

Al termine della seduta il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,05.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 13,05. —
Presidenza del Presidente GIOLITTI.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana » (*Parere alla VI Commissione*) (2656).

Dopo breve dibattito nel quale intervengono il Relatore Dosi ed il deputato Tempia Valenta, la Commissione esprime di massima parere favorevole alla conversione, formulando, però, alcune riserve sulle disposizioni del decreto-legge che riguardano il termine per il rimborso dell'imposta di fabbricazione, la misura della sovrainposta di confine, e, in particolare, la formulazione del capoverso dell'articolo 4.

La Commissione inoltre conferisce al deputato Dosi l'incarico di intervenire nel dibattito che si terrà nella Commissione Finanze e tesoro, per illustrare il parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 9,15. —
Presidenza del Presidente ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera) » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2633).

Il Relatore Cengarle, rinnovando a nome della Commissione il cordoglio per la sciagura di Mattmark, si esprime favorevolmente alla approvazione del disegno di legge auspicando che sia possibile studiare le misure opportune per venire incontro anche ad eventi luttuosi che colpiscano singoli lavoratori occupati all'estero.

I deputati Cruciani, Mazzoni e Veronesi si associano alle espressioni di cordoglio e sottolineano la necessità di concretizzare la proposta, più volte avanzata, di visite ufficiali della Commissione per accertare le condizioni dei lavoratori italiani all'estero.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea assicura che farà presente in sede governativa le proposte e i suggerimenti del Relatore e degli altri deputati intervenuti.

Il Presidente Zanibelli, dopo essersi associato alle espressioni di cordoglio, assicura di aver già rivolto la sua attenzione a che un gruppo ristretto della Commissione possa recarsi all'estero per accertare le condizioni dei lavoratori emigrati, in relazione soprattutto alle esigenze dei loro nuclei familiari, e di avere già svolto alcuni passi presso la Presidenza della Camera e il Ministero degli affari esteri; si riserva di far conoscere l'esito di tale azione.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge, che in fine di seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la concessione della " Stella al merito del lavoro " ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro. » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2634).

Il Presidente Zanibelli, in sostituzione del deputato Martini Maria Eletta, riferisce favorevolmente sul disegno di legge inteso ad onorare la memoria dei lavoratori periti o dispersi sul lavoro all'estero, con la concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

La Commissione quindi, senza discussione, vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico di cui consta il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTA DI LEGGE:

DALL'ARMELLINA ed altri: « Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (2048).

Il deputato Cocco Maria riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, che prevede la concessione di una 13^a mensilità in favore delle ostetriche pensionate a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche, facendo presente che il maggior onere trova copertura nel saldo attivo della Gestione, senza onere per lo Stato.

I deputati Sulotto e Mazzoni si dichiarano anch'essi favorevoli, auspicando il miglioramento del trattamento di pensione previsto per ostetriche pensionate. Il deputato Bianchi Fortunato richiama l'attenzione sul fatto che il fondo di previdenza gestito dall'E.N.P.A.O. è soggetto, a norma della legge 21 luglio 1965, n. 903, al contributo dovuto al Fondo di solidarietà sociale, pure essendo le pensioni delle ostetriche inferiori alla pensione sociale.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea fa presente che allo stato il Governo non può esprimere parere favorevole alla proposta di legge, non essendo noto il bilancio tecnico dell'E.N.P.A.O.

La Commissione quindi delibera di richiedere il deferimento in sede legislativa della proposta di legge e di riprendere la discussione appena il Governo sarà in grado di fornire i dati relativi alle risultanze di gestione del Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.O.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (152);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925);

Bozzi ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

DE MARIA: « Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142).

Il Ministro Mariotti comunica che non è stato possibile reperire nel bilancio dello Stato la integrazione dei fondi necessari per il pagamento delle indennità di residenza a favore dei titolari delle farmacie rurali, il cui onere pertanto può essere fronteggiato, allo stato attuale, unicamente con i contributi a carico delle farmacie non rurali previsti dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352, e con il contributo stanziato dall'I.N.A.M. per una somma complessiva di circa 1 miliardo e 200 milioni.

Intervengono, quindi, il deputato Bartole, Relatore per le proposte di legge nn. 152 e 640, il quale dopo aver sottolineato la necessità di una disciplina organica e globale del settore farmaceutico, nel senso che dovranno essere discussi ed approvati contestualmente i provvedimenti relativi alle farmacie urbane e quelli relativi alle farmacie rurali, rileva che il problema finanziario può essere risolto

ridimensionando le misure dell'indennità di residenza proposte dal Governo; il deputato Barberi, Relatore per le proposte di legge nn. 484, 883, 898, 925, 1087 e 2142, il quale concorda con le opinioni espresse dal collega Bartole e sottolinea la necessità di una sollecita approvazione del testo predisposto dal Comitato ristretto; e il deputato Monasterio, il quale stigmatizza l'atteggiamento del Ministero del tesoro che per la soluzione di un problema così rilevante per gli interessi della intera popolazione non è riuscito a trovare la somma relativamente modesta di un miliardo di lire necessaria per completare i fondi destinati alle sovvenzioni in favore delle farmacie rurali.

Il Ministro Mariotti prende di nuovo la parola per chiarire ulteriormente il suo pensiero circa l'entità dell'indennità di residenza per i farmacisti rurali, sottolineando che le misure da lui proposte rispondono ad esigenze effettive, rispondenti alla realtà dell'attuale situazione economica. Inoltre, manifesta perplessità sulla opportunità di una approvazione contestuale delle varie proposte di legge, ritenendo che la soluzione del problema delle farmacie rurali debba avere carattere prioritario per la necessità di garantire subito un adeguato servizio farmaceutico nelle zone più disagiate, mentre il problema delle farmacie urbane presenta aspetti delicati e particolarmente complessi che debbono essere più attentamente valutati per evitare soluzioni in contrasto con il carattere sociale del servizio farmaceutico.

Dopo ulteriori interventi dei Relatori Bartole e Barberi; dei deputati Monasterio, Scarpa, Romano, Capua e Gasco, i quali pur con motivazioni diverse, auspicano che la Commissione inizi sollecitamente la discussione del testo predisposto dal Comitato ristretto; del deputato Usvardi, il quale ritiene opportuna la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge per le farmacie rurali che dovrebbe essere esaminato con le proposte di legge già assegnate alla Commissione, del Ministro Mariotti e del Presidente De Maria, il quale riassume i termini della discussione, l'esame dei provvedimenti è rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 21 ottobre, ore 10.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 21 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322) — Relatore: Bonaiti;

DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (1584) — Relatore: Bonaiti;

SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (1632) — Relatore: Cucchi;

ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio (1634) — Relatore: Bonaiti;

CUCCHI ed altri: Disciplina generale degli affitti (1690) — Relatore: Bonaiti;

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1700) — Relatore: Bonaiti;

MARIANI: Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero (1769) — Relatore: Cucchi;

BOVA ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane (2276) — Relatore: Bonaiti;

PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale o artigiana (2487) — Relatore: Bonaiti;

BOZZI ed altri: Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602) — Relatore: Bonaiti.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.